



Castel San Pietro, 24 maggio 2013/MUN

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

la posa dei numeri civici e la posa di alcune targhe delle vie Risoluzione municipale n° 755 del 21 maggio 2013

IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO

richiamati

- la Legge federale sulla geoinformazione
- la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone e la relativa Ordinanza di applicazione
- l'Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni
- Il Regolamento della legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento della popolazione
- la Legge cantonale sulla misurazione ufficiale
- gli artt. 106, 107, 179 e 192 LOC e 25 RALOC
- la lettera 24 aprile 2006 del Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto – Ufficio delle misurazioni catastali), tramite la quale si richiamava la necessità di procedere, entro tempi ragionevoli, all'assegnazione dei numeri civici degli edifici e dove necessario ai nomi delle vie. Questo in considerazione della necessità di poterli collegare con la misurazione catastale ufficiale
- le raccomandazioni "Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi della strade" emanata dalla Direzione federale delle misurazioni catastali, Ufficio federale di topografia
- richiamata la decisione municipale 31 ottobre 2011, tramite la quale si è deciso di realizzare il progetto in oggetto, in collaborazione fra i servizi dell'amministrazione comunale e la ditta Atelier 54, Daniele Ostini di Gerra Piano

rilevato

- che l'assegnazione dei numeri civici, oltre a soddisfare la richiesta dell'Autorità cantonale e federale, risponde anche alle esigenze amministrative comunali o di altri Enti (servizi di pronto intervento e di sicurezza) e della popolazione;

considerato


- il credito di fr. 71'000.00 concesso dal Consiglio comunale nella seduta 22 aprile 2013, per la fornitura e la posa dei numeri civici e delle targhe delle vie mancanti;
- che il progetto per la numerazione degli stabili esistenti e la futura attribuzione dei numeri civici nei fondi non ancora edificati, è stato eseguito,

d e c r e t a :

con risoluzione municipale no. 755 del 21.05.2013

1. Si procede alla messa in opera dei numeri civici e delle targhe delle vie tuttora mancanti nel territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro. Eccezioni possono essere adottate in casi particolari per le zone discoste non accessibili con i mezzi meccanici e la zona degli alpeggi sul Monte Generoso.
2. La posa del numero civico dell'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici e strutture adibite allo svago ed al tempo libero.


3. L'assegnazione dei numeri civici agli edifici esistenti e a quelli futuri, avverrà secondo il progetto allestito dalla ditta Atelier 54, Daniele Ostini di Gerra Piano.
4. Il Municipio emette a carico di ogni proprietario dell'immobile una fattura di fr. 50.00 equivalente al costo della placchetta e al lavoro di posa.
5. Il lavoro è affidato alla ditta Atelier 54 Daniele Ostini di Gerra Piano. Gli addetti hanno libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, così da permettere la posa del numero civico ed eventualmente la targa della via. Su richiesta del proprietario i dipendenti della ditta incaricata dovranno legittimarsi, presentando la tessera munita di foto rilasciata dal Municipio. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico della ditta esecutrice del lavoro alla quale vanno rivolte eventuali pretese.
6. Per le future costruzioni la posa del numero civico avverrà da parte di un dipendente comunale che, a tale scopo, avrà libero accesso alla proprietà privata interessata. Eventuali danni alla proprietà sono a carico del Comune e possibili pretese vanno rivolte al Municipio.
7. Criteri per la posa della placchetta con il numero civico:
 - a. in generale su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento e ad un'altezza dal terreno variabile da ml. 1.60 a ml. 2.00;
 - b. per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la buca delle lettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a), la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà (ad esempio pilastro del cancello d'entrata);
 - c. nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta è posata in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.
8. Eventuali controversie relative alla posa del numero civico o della targa della via, saranno risolte dall'ufficio tecnico comunale, cercando un'intesa con il proprietario.
9. I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. Al ricevimento dell'avviso, i proprietari dovranno applicare il foglietto facsimile che riceveranno nel punto in cui desiderano sia posto il numero civico o la targa della via, tenendo però conto delle disposizioni indicate al punto 7. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta, sempre secondo le indicazioni stabilite al punto 7 della presente ordinanza.
10. Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa del numero civico o della targa della via, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'articolo 34 della Legge di procedura per le cause amministrative. Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.
11. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 24 maggio 2013 al 10 giugno 2013 giusta l'articolo 192 LOC ed entrerà in vigore non appena cresciuta in giudicato.
12. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, entro i termini di pubblicazione ed in ogni caso di applicazione, ai sensi dell'articolo 208 della LOC.

Il Sindaco:

L. Bassi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


L. Fontana